

-
- *Decreto 11/07/1983, approvato con delibera n. del*

Nel Ruolo devono iscriversi coloro che esercitano direttamente la stima e la pesa pubblica. Per quanto riguarda gli stimatori, il Ruolo è distinto in categorie con riferimento alle merci che interessano l'economia della provincia.

L'iscrizione nel Ruolo è abilitante per l'esercizio dell'attività.

Gli stimatori e pesatori non possono esercitare attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

E' disposta da una Commissione, istituita presso la Camera di Commercio, che valuta gli atti e i documenti esigiti dagli aspiranti all'iscrizione stessa. Nel caso ritenga che tale documentazione non sia sufficiente a comprovare l'idoneità all'esercizio di stimatore e pesatore pubblico, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

Il Ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Tempi

Il procedimento per l'iscrizione nel Ruolo degli Stimatori e Pesatori Pubblici si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Adempimenti successivi

Entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di stimatore o pesatore, deve essere presentata denuncia al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Requisiti

Requisiti personali

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato e conseguimento del relativo titolo.

Requisiti morali

- godimento diritti civili;
- non essere stato dichiarato fallito;
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena e la reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta la riabilitazione.

Requisiti professionali

L'aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità ad eseguire operazioni di stima e pesatura.

Ultima modifica

Mar, 18/01/2011 - 18:40

